



Appendice legislativa

a cura di I. Santangelo

La raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, in Italia, è disciplinata dalla Legge n. 352 del 23 agosto 1993 (“Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”) e dal successivo DPR 14 luglio 1995, n. 376 (“Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”).

La Legge 352/1993 stabilisce le linee guida e demanda alle Regioni il compito di disciplinare la raccolta (Fig. 7.1) e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei nei territori di propria competenza. La seconda parte della Legge 352/1993, riguardante la commercializzazione dei funghi e il controllo micologico e sanitario, è stata par-

zialmente modificata ed integrata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376.

Il quadro legislativo essenziale è completato dal Decreto n. 686 del 29.11.1996 del Ministero della Sanità, che ha regolamentato le modalità per il rilascio dell’attestato di micologo, e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 agosto 2002, che fa divieto di raccolta e commercializzazione del *Tricholoma equestre*, pur essendo tale specie riportata tra i funghi eduli elencati in allegato al DPR n. 376/95.

Per quanto riguarda la Campania, si riporta di seguito il testo della recente Legge Regionale (n. 8 del 24.07.2007) di recepimento delle norme quadro nazionali, in attesa che venga varato dalla Giunta Regionale il Regolamento di attuazione della normativa stessa.



Fig. 7.1 – La raccolta di una russula. Le norme per una corretta raccolta dei macrofunghi andrebbero apprese già in età adolescenziale.